

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n. 36/17751/2009

OGGETTO: COMUNE DI BARDONECCHIA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
D.C.C. N. 4 DEL 02/03/2009 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottato dal Comune di Bardonecchia, con deliberazione C.C. n. 4 del 2 marzo 2009, trasmesso alla Provincia in data 16/03/2009, (pervenuto il 23/03/09), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 051/2009)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 2 marzo 2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone l'integrazione dell'articolo 22 "Zone agricole" delle N.T.A. del Piano vigente, al fine di rivedere la definizione degli interventi ammissibili nelle aree agricole, estendendo l'utilizzo invernale delle stesse, per l'esercizio degli impianti sciistici, al restante periodo dell'anno, per lo svolgimento di attività ludico-sportive (*trekking, bike park, percorsi alpinistici, parchi avventura ecc ...*), ed esclusivamente in aree destinate a bosco e a prato.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri indicati dal settimo comma art. 17 L.R. 56/77, la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica e riporta le cause, a seguito dell'espletamento della Verifica di Assoggettabilità, di esclusione della Variante stessa al processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Bardonecchia, con deliberazione C.C. n. 4 del 2 marzo 2009, le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla proposta di Variante, pur prendendo atto delle finalità tendenti a migliorare ed ampliare l'offerta delle attività turistiche, estendendole anche alla stagione estiva, si invita l'Amministrazione Comunale a verificare se la stessa risulta essere in linea con il dettato delle recenti modifiche apportate a strumenti di pianificazione sovraordinata e/o a normative regionali, di seguito esplicitate:

- commi 5 e 5.1, art. 7 *"Sistema delle emergenze paesaggistiche"* delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), adottate con D.G.R. 19 maggio 2008, n. 13-8784; che operano in regime di *"salvaguardia"*;
- per quanto attiene alla classificazione di *"area boscata"*, la L.R. 4/2009 *"Gestione e promozione economica delle foreste"*, indica nuovi parametri di valutazione, integrativi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), in particolare quelli relativi alla definizione di *"bosco"*, che recepisce la norma di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 227/2001 *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale"*;
- art. 31 *"Mountainbike"* della L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo ... (omissis)..."*, come modificata dalla L.R. n. 7/2009, individua una serie di prescrizioni alle quali i bike park devono sottostare al fine di assicurare un corretto utilizzo da parte dei fruitori; prescrizioni che sarebbe opportuno recepire all'interno delle Norme di Piano;

b) si richiama, infine, in quanto applicabile, la Drettiva 5.7 *"Aree boscate"* delle N.d.A. del vigente P.T.C., la quale prevede tra l'altro che *... sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di boschi ad alto fusto e nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;*

2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Bardonecchia la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 22 aprile 2009

Firmato in originale
Il Dirigente del Servizio Urbanistica
Arch. Gianfranco Fiora

